



AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ORGANIZZATE DAL SETTORE 1 SERVIZI ALLA PERSONA- SERVIZIO CULTURA E TEMPO LIBERO DEL COMUNE DI LAINATE NELL'ANNO 2025

IL COMUNE DI LAINATE

Premesso che sono iscrivibili nel budget annuale del Comune i contributi finanziari relativi a sponsorizzazioni di privati e che l'Amministrazione Comunale di Lainate emana gli atti amministrativi relativi all'attività e al funzionamento dell'Ente;

Tenuto conto che il programma delle attività in corso e degli anni precedenti viene reso noto e consultabile sui siti internet del Comune di Lainate www.comune.lainate.mi.it, di Villa Visconti Borromeo Litta www.villalittalainate.it e del Consorzio Bibliotecario Csbno csbno.cosedafare.net e sui profili social istituzionali;

Considerato che per l'organizzazione e l'ottimale svolgimento degli eventi, occorre un forte impegno da parte dell'Amministrazione Comunale, la quale prevede di ricorrere a sponsorizzazioni per il finanziamento dei vari eventi, iniziative e manifestazioni culturali e sportive organizzati dal Comune di Lainate;

Visto l'art.119 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art.26 del D.Lgs. 163/2006;
Visto l' art.134 del D.Lgs n° 36/2023;
Visto l'art. 43 della L.449/1997 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che, con il presente Avviso pubblico, questa Amministrazione intende procedere alla ricerca di soggetti sponsor per il finanziamento di eventi/iniziative/manifestazioni che saranno realizzate sul territorio del Comune di Lainate nell'anno 2025.

Il presente avviso non ha natura vincolante per l'Amministrazione Comunale avendo valore di tipo esclusivamente "pre-informativo".

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.

L'Amministrazione Comunale si riserva di individuare i candidati con i quali stipulare il contratto di sponsorizzazione.

Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c..

1. Ente promotore.

L'Amministrazione Comunale di Lainate, in qualità di responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di Sponsee.

2. Oggetto e natura delle sponsorizzazioni - profili giuridici.

Gli eventi, iniziative e manifestazioni culturali e sportive oggetto di sponsorizzazione, in parte già programmati e in parte in via di definizione, potranno essere indicativamente: concerti, spettacoli, rassegna di cinema all'aperto e iniziative natalizie.

Il calendario completo degli eventi sponsorizzabili verrà reso noto con successivi atti e comunicato ai singoli soggetti che hanno manifestato interesse.

La sponsorizzazione è operativamente finalizzata al contenimento della spesa pubblica, oltre ad assicurare la migliore riuscita degli eventi e manifestazioni.

La sponsorizzazione può essere di natura esclusivamente finanziaria (sotto forma di erogazione economica).

I rapporti tra il Comune di Lainate, quale sponsee e gli sponsor, saranno disciplinati da separati contratti stipulati in base alla normativa vigente e finalizzati, per lo sponsee, ad ottenere risparmi di spesa, grazie all'acquisizione di qualificate risorse esterne (sponsor).

3. Durata

Gli eventi in oggetto saranno organizzati da maggio a dicembre 2025 e la sponsorizzazione potrà essere esclusiva dell'intero programma oppure potrà riferirsi a singoli eventi/iniziative/manifestazioni.

4. Individuazione degli impegni dello Sponsee

Ai soggetti individuati come Sponsor l'Amministrazione Comunale garantisce, tenendo conto anche dell'entità della sponsorizzazione:

- . visibilità dell'iniziativa sul sito del Comune o profili social istituzionali e instagram, sui canali di comunicazione dell'Ariston Urban Center e di Villa Visconti Borromeo Litta (in base al luogo di svolgimento dell'iniziativa);
- . associazione del logo/marchio/nome dello sponsor sui materiali di comunicazione delle manifestazioni (manifesti, opuscoli, programmi) in qualsiasi modo divulgati;
- . caratterizzazione degli spazi dove si svolgeranno le manifestazioni promosse e sostenute dagli Sponsor selezionati e coinvolti;
- . disponibilità di spazi comunali per attività riservata allo sponsor.

I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione, intesi quali strumenti pubblicitari, previsti dalla vigente normativa.

5. Impegni generali dello Sponsor

I soggetti selezionati come Sponsor, formalizzato il rapporto di sponsorizzazione, avranno l'obbligo di:

- . corrispondere la somma di denaro a favore dello Sponsee;
- . assumere tutte le spese relative al pagamento di imposte, canoni e corrispettivi previsti da leggi e regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto;
- . non creare forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione. Ove ciò si verificasse, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, fatto salvo le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione;
- . dare esecuzione al rapporto di sponsorizzazione in coerenza con gli interessi pubblici ed assenza di pregiudizio o danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale o alle sue iniziative.

Le garanzie relative alla presenza del logo/marchio/nome ed alla visibilità di cui all'art. 4 non sollevano lo Sponsor dal pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari.

L'Amministrazione Comunale, previo assenso preventivo, acconsente che lo sponsor utilizzi lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione.

6. Soggetti ai quali è rivolto l'avviso e configurazione delle proposte di sponsorizzazione

I soggetti ai quali è rivolto l'avviso a manifestare il proprio interesse sono enti pubblici e privati, operatori economici, quali imprese, società e associazioni in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 per contrarre con la Pubblica Amministrazione e che - direttamente o tramite relativi mandatari - intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con l'Amministrazione Comunale, concorrendo nella realizzazione delle iniziative culturali, sportive e del tempo libero del Servizio Cultura e tempo libero, per l'anno 2025 ed il cui

messaggio pubblicitario, a giudizio insindacabile dell'ente promotore, risulti compatibile con il tema e le finalità pubbliche.

7. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

I soggetti interessati potranno presentare la manifestazione di interesse esclusivamente online attraverso la compilazione dell'apposito modulo pubblicato nella sezione del sito del Comune di Lainate dedicata alle sponsorizzazioni, tramite il legale rappresentante (o il procuratore/delegato della Società/Ente/Istituzione munito di delega e copia di documento di identità del delegante da allegare alla domanda).

L'accesso al modulo online è possibile solo con SPID, CIE o CNS.

Il presente avviso rimarrà aperto per tutto il 2025 per la sponsorizzazione dei singoli eventi; si procederà a valutare le offerte di sponsorizzazione durante l'anno seguendo l'ordine cronologico con cui perverranno all'Amministrazione. Le offerte per singolo evento o manifestazione dovranno pervenire entro 45 giorni precedenti alla realizzazione dello stesso.

Le offerte di sponsorizzazione esclusiva dell'intero programma delle iniziative organizzate per l'anno 2025 dovranno invece pervenire entro il 15 maggio 2025.

8. Elementi dell'accordo di sponsorizzazione

I rapporti tra lo sponsee e gli sponsor, saranno disciplinati da un contratto di sponsorizzazione, stipulato in base alla normativa vigente e finalizzato, per lo sponsee, ad ottenere risparmi di spesa e miglioramento dei servizi, grazie all'acquisizione di qualificate risorse esterne, nonché per valorizzare l'immagine delle iniziative oggetto della sponsorizzazione.

L'Amministrazione Comunale potrà consentire la presenza di più Sponsor per ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione, assicurando la contemporanea presenza del logo/marchio/nome di ciascuno Sponsor sul relativo materiale promozionale.

E' ammessa la presenza di più sponsorizzazioni di natura finanziaria; i soggetti partecipanti, potranno richiedere l'esclusività del tipo di sponsorizzazione, motivandone le ragioni.

Inoltre, qualora l'ente promotore ne rilevi la convenienza, si riserva di conferire al miglior offerente, ove richiesto, la qualità di Sponsor esclusivo dell'intero programma delle iniziative per l'anno 2025.

In conformità all'art. 43 della legge 27/12/1997 n.449 l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni tempo la fattibilità della sponsorizzazione in relazione alla congruità ed all'appropriatezza delle proposte ricevute nonché alla tipologia e modalità del messaggio pubblicitario proposto dal concorrente e di non accettare proposte che per la natura della sponsorizzazione o per l'attività dello Sponsor siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale dell'Ente, secondo i principi e le finalità sanciti nello Statuto del Comune di Lainate.

9. Sponsorizzazioni escluse

L'Amministrazione Comunale si riserva di non accettare offerte di sponsorizzazione che per la loro natura, per l'attività dello Sponsor, per l'immagine o per il marchio, per i contenuti del piano di comunicazione proposto, siano ritenute:

- . incompatibili con il ruolo e l'attività istituzionale del Comune di Lainate;
- . in contrasto con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale e possano creare pregiudizio o danno all'immagine ed alle iniziative dell'Amministrazione stessa;
- . inaccettabili per motivi di interesse pubblico.

Inoltre l'Amministrazione Comunale, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- d) gioco d'azzardo.

Inoltre sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:

- a) non sono in possesso dei requisiti di ordine generali di cui al vigente codice dei contratti pubblici;
- b) si trovano in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale.

Qualora, per sopraggiunti motivi, riconducibili alle cause di esclusione previste nel presente articolo, l'Amministrazione decida di rifiutare una proposta precedentemente accettata, il soggetto proponente non può avanzare alcuna pretesa e richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto di sponsorizzazione. L'Amministrazione, per ragioni di interesse pubblico, può comunque rifiutare un'offerta di sponsorizzazione ovvero revocare l'affidamento, senza che lo sponsor possa pretendere alcun risarcimento o indennizzo. Qualora intervengano per qualsiasi motivo modifiche alla programmazione dell'evento oggetto di sponsorizzazione, le quali incidano sul contenuto di un contratto di sponsorizzazione già stipulato, le parti rinegozieranno l'accordo senza che comunque lo sponsor possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., in caso di grave inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, il contratto di sponsorizzazione, potrà essere risolto. In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione oggetto di sponsorizzazione, il Comune si riserva di applicare una penale pari al 5% del valore della sponsorizzazione.

10. Trattamento dati personali.

Titolare del trattamento è il Comune di Lainate.

In relazione al trattamento dei dati personali, i diritti dell'interessato sono quelli di cui ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche.

Nel formulare la propria manifestazione di interesse e la successiva offerta, lo Sponsor dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione di cui sopra.